

# “FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI”

## STATUTO

### **PREAMBOLO**

L' Istituto Provinciale San Filippo Neri e San Bernardino, fondato dal Duca Francesco IV nell'anno 1817 aggregando l'orfanotrofio di San Bernardino, sorto nel 1549, alla congregazione San Filippo Neri, istituita nel 1810, è alle dipendenze della Provincia di Modena in virtù delle deliberazioni del Consiglio provinciale assunte in data 19 dicembre 1864, 9 e 10 gennaio 1865 e del Regio Decreto 1° ottobre 1865; ha successivamente acquisito la qualificazione giuridica di Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Il primo statuto, proposto dal Consiglio provinciale, è stato approvato dal Presidente della Giunta Regionale dell' Emilia Romagna con Decreto n.1211 in data 8 ottobre 1974. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n.14 del 29 settembre 1987, ha modificato lo Statuto che nella versione vigente è stato approvato dal Presidente della Regione Emilia Romagna con decreto n.505 del 17 luglio 1989.

Dato lo svolgimento non prioritario delle attività socio-assistenziale o socio-educativo rispetto ad altre attività, l'Istituto ha seguito la strada della trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi:

- dell'art.23 della Legge Regionale dell' Emilia Romagna, 12 marzo 2003 n.2;
- delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.623 e n. 624 del 9 dicembre 2004;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 284 del 14 febbraio 2005;

L'Ente "Istituto Provinciale San Filippo Neri e San Bernardino", già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, assume la natura di fondazione con la denominazione "Fondazione San Filippo Neri", avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, attribuita con Decreto del presidente della Regione Emilia- Romagna n. 178 del 27 agosto 2008.

## CAPITOLO I

### (Denominazione – Sede – Scopo – Patrimonio)

#### Art.1

1. Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è riconosciuta la fondazione denominata **“Fondazione San Filippo Neri”**, già persona giuridica di diritto pubblico qualificata come IPAB.
2. La Fondazione ha sede in Modena, via Sant’Orsola n.40, nell’immobile di sua proprietà.

#### Art.2

1. La Fondazione, conformemente alla tradizione dell’Istituto San Filippo Neri e considerati:

- a) i mutamenti sul piano economico, sociale, culturale, avvenuti e prevedibili
- b) la crescente domanda educativa e formativa proveniente dalle famiglie, dalla scuola, dalle istituzioni che le agenzie educative territoriali non sempre sono in grado di soddisfare per l’aumento delle esigenze di diversificazione e specializzazione e per la mancanza di mezzi
- c) le opportunità di instaurare scambi e rapporti internazionali

ha lo scopo di proporsi come ente specializzato per la promozione e lo svolgimento di attività a servizio dell’educazione e della formazione. A tal fine la Fondazione finalizza il suo patrimonio di esperienze, competenze, strutture e mezzi a favorire lo studio, l’approfondimento, la discussione e il confronto sulle metodologie educative, sulla promozione e la diffusione dell’educazione, in completa sinergia con il territorio locale, svolgendo attività quali:

- a) formazione su metodi educativi e formativi in ambito scolastico e loro applicazione;
- b) assistenza pedagogica;
- c) formazione e progettazione educativa;
- d) ricerca in ambito educativo;
- e) realizzazione di percorsi e cicli formativi, incontri, conferenze, seminari tematici;
- f) realizzazione di pubblicazioni e studi attinenti l’educazione e la formazione.
- g) attivare esperienze internazionali di natura formativa ed educativa.

In continuità con il suo passato e quale attività accessoria utile al miglior perseguimento degli scopi statutari la Fondazione mantiene la destinazione di parte del proprio patrimonio, quale momento e luogo di sperimentazione e applicazione di tecniche educative e formative, all’offerta di

servizi convittuali e residenziali, educativi e formativi, compresa la sorveglianza e assistenza nei momenti di studio a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale nonché a studenti universitari.

Per il miglior conseguimento dei propri scopi e il pieno utilizzo del patrimonio disponibile la Fondazione può destinare eventuali beni e mezzi eccedenti lo svolgimento di attività proprie alla locazione, al comodato o a qualsivoglia altra forma contrattuale d'uso a favore di agenzie educative territoriali, quali scuole, università, enti pubblici ed altre istituzioni pubbliche o private con finalità coerenti e conformi agli scopi sopra citati o, in subordine, accordando preferenza a destinazioni a favore dell'infanzia e della gioventù per formazione, ricreazione, turismo, attività sportive o per motivi di lavoro, senza distinzione di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche, filosofiche o di altro genere.

Le eventuali risorse nette che derivino da tali utilizzi saranno interamente destinate al perseguimento delle finalità statutarie.

2.Si propone come struttura aperta, di servizio alla comunità, operante in collegamento con enti pubblici ed enti privati con scopi analoghi.

3.Le regole che disciplinano i servizi ricettivi sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art.3**

1.La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della educazione e della formazione, a servizio del diritto allo studio, alla formazione, al tempo libero, allo sport e al lavoro, provvede ai propri scopi con i suoi beni patrimoniali.

2.Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti di diritti, beni mobili e immobili già appartenenti all'IPAB "Istituto Provinciale San Filippo Neri e San Bernardino" avente sede in Modena.

3.Il patrimonio potrà essere integrato o alimentato con eventuali lasciti, donazioni o legati, contributi versati dagli Enti pubblici, con offerte di Enti, Associazioni e privati e con le rendite patrimoniali.

4.Qualunque lascito o liberalità dovrà essere normalmente utilizzata per lo scopo indicato dal benefattore e coerentemente con gli scopi statutari dell'Ente.

## **CAPITOLO II**

### **(Consiglio di Amministrazione – Presidente – Direttore)**

#### **Art.4**

- 1.La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e quattro Consiglieri, tutti nominati dalla Provincia di Modena. Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
- 2.Decade dalla carica di amministratore chi senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di uno degli altri componenti.
3. A seguito della cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi motivo, la Provincia di Modena provvede alla nomina dei sostituti i quali resteranno in carica fino all' ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 4.Al Presidente è riconosciuta una indennità di funzione mensile pari al 15% della indennità di un assessore della Provincia di Modena;
- 5.Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari all'importo del gettone spettante per seduta a un Consigliere della Provincia di Modena.
- 6.Ai membri del Consiglio di Amministrazione sono inoltre riconosciuti rimborsi, per spese documentate, nel rispetto del limite massimo fissato per tipologia dal Consiglio stesso, con propria deliberazione.

#### **Art.5**

- 1.Il Consiglio ha la responsabilità dell'attività della Fondazione ed è investito di tutti i poteri deliberativi di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi previsti nel presente Statuto.
- 2.Le proposte di modifica dello Statuto, acquisito il parere favorevole della Provincia, sono approvate con il voto favorevole di almeno quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.6**

- 1.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente obbligatoriamente almeno due volte all'anno per assumere le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e consuntivo.
- 2.Il Consiglio è inoltre convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta motivatamente da almeno due consiglieri.
- 3.L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo e l'ora della riunione e dovrà essere inviato con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (telefax,

telegramma, posta elettronica) almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino a 24 ore prima della riunione.

#### **Art.7**

1.Le sedute del Consiglio di amministrazione sono da considerarsi valide con la presenza di tre consiglieri e le deliberazioni sono da considerarsi approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

2.Il voto segreto deve sempre aver luogo quando si tratti di questioni riguardanti persone.

3.Non possono partecipare alle sedute coloro che si trovano in conflitto di interesse con le decisioni da assumere.

#### **Art.8**

1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Egli nomina, nella seduta di insediamento del Consiglio, un Vice Presidente scelto tra i Consiglieri.

2.In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, o in mancanza il Consigliere più anziano di età.

#### **Art.9**

1.Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione presenta al Presidente della Provincia una relazione sull'andamento della gestione della Fondazione.

#### **Art.10**

1.Il Direttore ha la responsabilità gestionale e delle attività tecnico-amministrative ed economiche-finanziarie della Fondazione.

2.Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con le seguenti funzioni:

a) predispone materialmente le proposte di delibera,

b) cura la stesura dei verbali e la loro sottoscrizione insieme al Presidente,

c)procede all'esecuzione delle decisioni assunte durante le riunioni.

d) provvede all'assunzione del personale, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti lo stato giuridico ed economico, la disciplina e la cessazione del rapporto di lavoro;

e) provvede alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale.

3.In caso assenza o impedimento del Direttore, ne assume temporaneamente le funzioni il Presidente.

4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a quattro anni. Il compenso è stabilito con la medesima delibera di nomina, facendo riferimento a funzioni analoghe svolte nell'ambito di enti pubblici e privati.

### **CAPITOLO III** **(Norme di amministrazione)**

#### **Art. 11**

1. La gestione amministrativa è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.
2. La gestione della Fondazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio. Eventuali avanzi di gestione, compiuti accantonamenti per il miglioramento del patrimonio della Fondazione, saranno impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge.  
Qualora il risultato di esercizio dovesse evidenziare una perdita, la stessa dovrà essere ripianata entro i due esercizi successivi. Il perdurante squilibrio finanziario della gestione che determini l'impossibilità di proseguire nel perseguimento degli scopi statutarî è causa di estinzione della Fondazione ai sensi del successivo articolo 13.
3. Entro il primo bimestre di ogni anno il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di rendiconto consuntivo dell'anno precedente che dovrà essere approvata entro il 30 aprile.
4. Entro il 30 settembre il Presidente sottopone la proposta di bilancio preventivo al Consiglio di amministrazione e lo trasmette al Presidente della Provincia di Modena. Il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre.

**CAPITOLO IV**  
**(Disposizioni finali)**

**Art. 12**

1.Sulla base di quanto stabilito nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione approva i necessari regolamenti interni.

**Art. 13**

1.La Fondazione ha durata illimitata. L'estinzione della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti, quando le risorse disponibili non consentono di mantenere l'equilibrio finanziario nel perseguimento degli scopi statutari o gli scopi statutari sono stati raggiunti o non sono più perseguibili.

2.In caso di estinzione della Fondazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua inerzia entro 30 giorni il Presidente della Provincia, nominerà un liquidatore, il quale procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni dell'Art. 11 delle Disp. Att. del Codice Civile e del DPR 361/2000

3. I beni che residueranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti alla Provincia di Modena.

**Art. 14**

1.Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia, compresa l'applicazione del D.Lgs n.460/97 e delle altre norme in materia di enti non commerciali.